REGOLAMENTO (CEE) N. 872/71 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1971

che completa il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 563/71 (4), quest'ultimo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 772/70 prevede la gara soltanto per un determinato quantitativo di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che, tenuto conto della situazione attuale dello smercio di tale zucchero, necessita porre in gara altri quantitativi di zucchero e, in conseguenza, completare l'allegato di detto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 è completato dall'allegato del presente regolamento.

2. Per le partite indicate nell'allegato del presente regolamento, il termine per la prima presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 12 maggio 1971.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) **GU n.** 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.
(4) GU n. L 65 del 18. 3. 1971, pag. 12.

ALLEGATO

N. della partita	Immagazzinatore e luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità e condizionamento	Importo forfettario spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto d'esportazione di riferimento (1)
57	Sucrerie de Nangis à Nangis (Seine-et-Marne)	3.000	1 vrac	22,20	Rouen
58	Sucrerie de Fontaine-le-Dun à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)	4.000	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
59	Ancienne sucrerie d'Auffay à Auffay (Seine-Maritime)	2.500	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
60	Sucrerie de Chevrières à Chevrières (Oise)	4.000	1 vrac	21,20	Rouen
61	Sucrerie de St-Germainmont à St-Germainmont (Ardennes)	3.000	2 sac (100 kg)	21,50	Dunkerque
62	Sucrerie de Bucy-le-Long à Bucy-le-Long (Aisne)	1.000	2 sac (100 kg)	18,75	Dunkerque
63	Sucrerie d'Eppeville à Eppeville (Somme)	3.000	1 vrac	16,75	Dunkerque
64	Sucrerie Ste-Émilie à Villers-Faucon (Somme)	1.500	2 sac (100 kg)	24,00	Dunkerque
65	Sucrerie Beauchamps à Beauchamps (Somme)	3.000	2 sac (100 kg)	14,00	Dieppe
66	Sucrerie Thumeries à Thumeries (Nord)	3.000	1 vrac	18,00	Dunkerque

(1) Raggiungibile con la minima spesa.